GUIDA SULL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ IN ITALIA:

DIRITTI E DOVERI

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani
Osservatorio Scolastico AIPD Nazionale

Aggiornamento al 07/12/2018
Indice

Presentazione .................................................................................................................. 4

1. La scuola in Italia ........................................................................................................ 5
   1.1 GLI ORDINI DI SCUOLA .................................................................................. 5
   1.2 CHI GESTISCE LE SCUOLE E QUANTO COSTANO ............................................. 6
   1.3 I TEMPI DELLA SCUOLA .................................................................................... 7
       1. Calendario scolastico .......................................................................................... 7
       2. Vacanze .............................................................................................................. 7
       3. Giorni e orari di lezione ..................................................................................... 8

2. Il Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione .................................................... 9
   2.1 IL Diritto all’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE .............................................. 9
   2.2 IL DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE: L’OBBLIGO SCOLASTICO ................................. 9

3. Per iscriversi a scuola .................................................................................................. 10
   3.1 PRIMA ISCRIZIONE AL NIDO ........................................................................... 10
   3.2 ISCRIZIONE ALLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO ............................................................. 10
   3.3 ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA...................................... 11
   3.4 ALUNNI ULTRADICIOTTENNI ........................................................................... 11

4. Gli alunni con disabilità ............................................................................................... 12
   4.1 L’INCLUSIONE SCOLASTICA .............................................................................. 12
   4.2 I GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA: GLI E GLHO ................................................................. 12
       1. Il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO o GLH) ................................... 12
       2. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ......................................................... 13
       3. Piano Annuale per l’Inclusività (D.Lgs. n° 66/17 art. 8) ..................................... 14
   4.2 I DOCUMENTI NECESSARI ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ... 14
       A. VECCHIA NORMATIVA (fino al 31/12/2018) .................................................... 14
       B. NUOVA NORMATIVA (dal 1/1/2019) ................................................................ 18
   4.4 GLI ALTRI GRUPPI INTERISTITUZIONALI PER L’INCLUSIONE ..................................................... 21
       1. Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT) ....................................................... 21
       2. Scuole polo ......................................................................................................... 21
       3. Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) ...................................... 22
       4. Osservatorio permanente MIUR ........................................................................ 22

5. Il Personale della scuola per l’inclusione degli alunni con disabilità ....................... 23
   5.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ............................................................................ 23
   5.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE ............................................................................. 24
5.3 GLI INSEGNANTI CURRICOLARI ........................................................................................................ 24
5.4 L’INSEGNANTE PER IL SOSTEGNO ......................................................................................... 24
5.5 I COLLABORATORI SCOLASTICI (ex bidelli) .............................................................................. 25
5.6 GLI ASSISTENTI ALLA PERSONA O PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ....................... 26

6. La valutazione degli alunni con disabilità .................................................................................... 27

6.1 Primo Ciclo .................................................................................................................................. 27
6.2 Certificazione delle competenze nel primo ciclo ....................................................................... 28
6.3 Secondo Ciclo ................................................................................................................................ 29
   1. Programmazione della classe o semplificata per “obiettivi minimi” ........................................ 29
   2. Programmazione differenziata .................................................................................................... 30
6.4 Curriculum dello studente ........................................................................................................... 31
6.5 Scuola in ospedale ..................................................................................................................... 31
6.6 Istruzione parentale ................................................................................................................... 32

7. Altri aspetti legati all’inclusione scolastica ................................................................................. 33

7.1 IL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE .................................................................................... 33
7.2 IL NUMERO DI ALUNNI STRANIERI PER CLASSE ................................................................. 33
7.3 TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO ................................................................................... 33
7.4 GITE E VISITE DIDATTICHE ..................................................................................................... 33
7.5 ISTRUZIONE A DOMICILIO ......................................................................................................... 34
7.6 VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER ASSENZE ............................................................ 34
7.7 FREQUENZA UNIVERISTARIA .................................................................................................. 35
Presentazione

L’Osservatorio Scolastico dell’AIPD nazionale ormai da vent’anni offre una consulenza specifica sul tema dell’inclusione scolastica degli alunni con sindrome di Down o anche con altre disabilità, sia dal punto di vista normativo-giuridico che psico-pedagogico.

Negli anni ha partecipato attivamente al dibattito politico e culturale, ha realizzato diverse opportunità informative e formative e ha prodotto molteplici e diversi strumenti1 per contribuire a realizzare un’inclusione scolastica di qualità.

Questa Guida vuole essere un ulteriore strumento, completo e di facile consultazione, innanzitutto per le famiglie, ma anche per gli operatori della scuola, degli enti locali e per tutti coloro che possono essere interessati a sapere ciò che la normativa italiana prevede per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Il formato elettronico di questa guida permetterà un rapido e costante aggiornamento del testo sulla base delle nuove norme che verranno emanate e della più recente giurisprudenza sull’argomento.

Conoscere e condividere le norme vuol dire sapere quali sono i ruoli di ciascuno, cosa è previsto e cosa deve essere garantito, senza pensare di dover chiedere o concedere “favori”.

Tutto questo pone le basi per una reale collaborazione scuola-famiglia, elemento indispensabile per un’inclusione scolastica che sia efficace ed utile per tutti gli attori coinvolti, primi fra tutti gli alunni con disabilità.

Speriamo di apportare un contributo utile, affinché l’inclusione scolastica aumenti sempre più in qualità e diventi realmente premessa per una più ampia inclusione sociale delle persone con disabilità.

Per qualunque segnalazione, osservazione, suggerimento, confronto o chiarimento su quanto abbiamo scritto potete contattare l’Osservatorio Scolastico AIPD all’indirizzo scuola@aipd.it o al numero 06/3723909.

Roma, 7 dicembre 2018

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani

Osservatorio Scolastico sull’inclusione dell’AIPD Nazionale

---

1 Vedi la pagina [www.aipd.it/scuola](http://www.aipd.it/scuola)
1. La scuola in Italia

1.1 GLI ORDINI DI SCUOLA

In Italia ci sono 4 ordini di scuola diversi, secondo l’età degli studenti:

1. **Scuola dell’Infanzia**: dai 3 ai 5 anni di età
2. **Scuola Primaria**: dai 6 ai 10 anni di età (scuola dell’obbligo)
3. **Scuola Secondaria di Primo grado**: dagli 11 ai 13 anni di età (scuola dell’obbligo)
4. **Scuola Secondaria di Secondo grado o Formazione Professionale**: dai 14 ai 18 anni di età (i primi 2 anni sono scuola dell’obbligo)

Dai 3 mesi ai 3 anni di età esistono inoltre gli **Asili Nido** che sono istituzioni educative. Il Nido e la Scuola dell’infanzia fanno parte del **Sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni**. Gli asili nido possono essere a se stanti o aggregati a una scuola dell’infanzia o a un Istituto Comprensivo.

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado formano il **Primo Ciclo d’Istruzione** (6-13 anni)

La Scuola Secondaria di Secondo grado è il **Secondo Ciclo di istruzione** (14-18 anni)

**Alla fine di ogni Ciclo di Istruzione** gli studenti devono sostenere un **Esame di Stato** per ottenere un Diploma.

[Diagram of Italian education system]

**Fonte:** [www.miur.gov.it/web/guest/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione](http://www.miur.gov.it/web/guest/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione)

---

2 **D.Lgs. n° 65/2017**

3 Un Istituto Comprensivo (IC) comprende: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado o anche solo due di questi ordini (solitamente primaria e secondaria di primo grado).
1.2 CHI GESTISCE LE SCUOLE E QUANTO COSTANO

1. Esistono scuole pubbliche di tutti gli ordini:

- I Nidi sono gestiti dai comuni o dagli Istituti Comprensivi.
- Le Scuole dell’Infanzia possono essere gestite dallo Stato o dai comuni.
- Le Scuole Primarie e Secondarie sono gestite dallo Stato.
- I Centri di Formazione Professionale sono gestiti dalle provincie o dai comuni con fondi della regione o da enti privati convenzionati con la regione.

Per i Nidi le famiglie devono pagare un contributo mensile in base all’orario di frequenza e al reddito (ISEE). Le altre scuole pubbliche sono gratuite. Bisogna però pagare:

- un contributo per la mensa se l’alunno rimane a pranzo. Il contributo solitamente è calcolato in base al reddito della famiglia dello studente (ISEE) secondo i diversi regolamenti comunali;
- le spese che la scuola sostiene per l’alunno: assicurazione, libretti delle giustificazioni, ecc.;
- le spese per le gite o le altre attività extracurricolari che gli studenti posso scegliere di fare.

Le scuole pubbliche possono chiedere anche un contributo economico alle famiglie, ma il contributo è volontario e quindi le famiglie possono anche non pagarlo. In tal caso però l'alunno non può fruire del servizio realizzato con il contributo volontario⁴.

---

⁴ Vedi schede normative AIPD n° 331, I contributi scolastici sono volontari (e detraibili) oppure molte scuole li fanno passare per obbligatori e n° 372, Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
2. Ci sono anche dei Nidi e delle Scuole gestite da privati che invece si pagano.

Le scuole private si distinguono in paritarie\(^5\) e non paritarie. Le prime sono equiparate quanto ai diritti e agli obblighi alle scuole statali (\(L.\ n° 62/2000\)) e fanno quindi parte del sistema nazionale di istruzione. Tra tali obblighi c'è anche quello di accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità scolastica, garantendo loro a proprie spese tutti i diritti previsti nelle scuole statali, compreso il docente per il sostegno\(^6\).

Le scuole paritarie possono chiedere allo stato, tramite gli USR, un piccolo contributo annuale per l'inclusione degli alunni con disabilità.

Solo le scuole primarie paritarie che siano anche "parificate" ricevono dallo stato un contributo per il pagamento dei propri docenti, compreso quindi quello per il sostegno.

1.3 I TEMPI DELLA SCUOLA

1. **Calendario scolastico**

Ogni anno scolastico le lezioni **iniziano a settembre e finiscono a giugno**:

1. **Nido e Scuola dell’Infanzia**: iniziano i primi di settembre e terminano alla fine di giugno.
   Alcune di queste scuole proseguono le lezioni anche nel mese di luglio e qualcuna anche ad agosto.

2. **Scuole Primarie e Secondarie**: iniziano a metà settembre e finiscono i primi di giugno secondo i calendari regionali.

Alla fine dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo grado e alla fine dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado gli alunni devono sostenere gli **esami** conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione (ex licenza media e maturità) che si svolgono tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, dopo che le lezioni sono terminate.

2. **Vacanze**

Per tutte le scuole ci sono dei periodi di **vacanza**:

- 2 settimane nel periodo di **Natale** (dal 23 dicembre al 6 gennaio circa)
- 1 settimana per la **Pasqua**

Ci sono anche dei singoli giorni di **festa nazionale** durante l’anno: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e festa del santo patrono della città.

\(^5\) Vedi scheda normativa AIPD n° 201, [Chiarimenti definitivi sull’inclusione nelle scuole private paritarie](https://www.aipd.it/)

\(^6\) Sentenze della Corte di Cassazione n° 10821/14 e n° 9966/17 commentate nelle schede normative AIPD n° 475 e n° 574
3. Giorni e orari di lezione
Lezioni si svolgono generalmente dal lunedì al sabato, ma in molte scuole l’ultimo giorno è il venerdì.

1. Al Nido, alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria l’orario può essere:
   a) solo la mattina;
   b) mattina e pomeriggio, compreso il pranzo.

2. Nelle Scuole Secondarie di solito è solo la mattina.

Molte scuole (soprattutto Nidi, Scuole dell’Infanzia e Primarie) organizzano anche dei servizi a pagamento per accogliere gli alunni prima dell’orario di inizio delle lezioni (pre-scuola) o farli rimanere dopo l’orario della fine delle lezioni (post-scuola).
2. Il Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione

In Italia l’istruzione e la formazione sono un diritto, ma anche un dovere.

2.1 IL Diritto-Assicurare all’Istruzione e alla Formazione

Lo Stato assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione fino al compimento del 18° anno di età e comunque per 12 anni dall’inizio della prima classe della Scuola Primaria.

In particolare per gli alunni con disabilità ciò è affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 312/12 e dall’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la l. n° 18/09.

2.2 IL Dovere-Assicurare all’Istruzione e alla Formazione: L’Obbligo scolastico

Frequentare la scuola è obbligatorio e gratuito per tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni di età che vivono in Italia.

La scuola dell’obbligo inizia dalla 1° classe della Scuola Primaria e finisce alla fine della 2° classe della Scuola Secondaria di Secondo grado o della Formazione Professionale.

Anche i bambini con disabilità hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola Primaria l’anno in cui compiono i 6 anni di età. Non è quindi corretta la prassi di trattenere per uno o più anni gli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, poiché l’obbligo scolastico scatta anche per loro al compimento dei 6 anni.

Solo per gli alunni stranieri adottati la C.M. n° 547/2014 prevede la possibilità di derogare di un anno l’inizio dell’obbligo scolastico in casi eccezionali e debitamente documentati e motivati.

Gli alunni con disabilità possono completare l’obbligo scolastico fino ai 18 anni di età.

Gli studenti stranieri tra i 6 e i 16 anni, anche se non regolari, devono iscriversi a scuola appena arrivano in Italia, in qualunque momento dell’anno scolastico.

Alla fine dell’ultimo anno della scuola dell’obbligo viene rilasciato un attestato che certifica il completamento dell’obbligo scolastico.

Nelle scuola primaria i libri di testo sono gratuiti, anche se adattati per gli alunni con disabilità (ad es. alunni ciechi o con disabilità intellettuale) e nelle scuole dell’obbligo c’è l’esenzione dalle tasse scolastiche.

Bisogna però pagare:

- un contributo per la mensa se lo studente rimane a pranzo. Il contributo solitamente è calcolato in base al reddito della famiglia dello studente (ISEE), secondo i regolamenti comunali;
- le spese che la scuola sostiene per l’alunno: assicurazione, libretti delle giustificazioni, ecc.;
- le spese per le gite o le altre attività extracurriculari che gli studenti posso scegliere di fare.

Le scuole pubbliche possono chiedere anche un contributo economico alle famiglie, ma il contributo è volontario e quindi le famiglie possono anche non pagarlo. In tal caso però l’alunno non può fruire del servizio realizzato con il contributo volontario.
3. Per iscriversi a scuola

Gli alunni con disabilità che vivono in Italia devono iscriversi come tutti entro il termine fissato dalle annuali Circolari Ministeriali sulle iscrizioni[^15].

Gli alunni stranieri, anche non regolari, possono e devono iscriversi in qualunque momento dell’anno scolastico appena arrivano in Italia, andando direttamente agli uffici della scuola che vogliono frequentare.

Normalmente gli alunni stranieri, anche se con disabilità, vengono iscritti alla scuola e alla classe corrispondente alla loro età.

Le famiglie degli alunni con disabilità devono completare l’iscrizione portando a scuola copia della:

1. certificazione di disabilità della legge n° 104 del 1992
2. Diagnosi Funzionale (solo fino all’a.s. 2019/2020)

Con questi documenti la scuola può garantire in tempo tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità: insegnante di sostegno, Assistente, PEI, ecc.

3.1 PRIMA ISCRIZIONE AL NIDO

Le prime iscrizioni al Nido si inviano al comune del Nido che si vuole frequentare nel periodo che ciascun comune stabilisce. Di solito il periodo per le iscrizioni è tra i mesi di marzo-aprile per l’anno scolastico che inizierà a settembre.

Quasi sempre i posti disponibili nei nidi comunali non sono molti e quindi c’è una graduatoria per decidere chi può entrare per primo. I criteri per avere il punteggio utile nella graduatoria vengono decisi dai singoli comuni, ma di solito considerano: se la famiglia vive vicino alla scuola, il numero dei componenti della famiglia, se i genitori lavorano o meno, il reddito, ecc.

I bambini con disabilità certificata hanno il diritto, e non una semplice possibilità, ad iscriversi ai nidi[^16].

Inoltre i bambini certificati in situazione di gravità (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge n° 104 del 1992) hanno il diritto alla precedenza nell’accesso ai servizi pubblici e quindi anche ai nidi comunali del comune di residenza.

3.2 ISCRIZIONE ALLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Le iscrizioni ai primi anni della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria si fanno in tutta Italia tra gennaio e febbraio per l’anno scolastico che inizierà a settembre[^17].

Per le Scuole Primarie e Secondarie i moduli di iscrizione si possono compilare ed inviare solo on-line dal sito www.iscrizioni.istruzione.it.

Se una famiglia non ha un computer o l’accesso ad internet può andare in qualunque scuola pubblica per inviare l’iscrizione on-line dal loro computer e con il loro aiuto.

[^16]: L. n° 104/92, art. 12, comma 1
I bambini e i ragazzi tra i 6 e i 16 anni che vivono in Italia hanno l’obbligo di iscriversi a scuola, anche se stranieri e se non regolari\(^\text{18}\).

Gli alunni stranieri, anche con disabilità:

1. **Se vivono in Italia, anche se irregolari** (non hanno il codice fiscale italiano): si iscrivono secondo le procedure che valgono per tutti gli alunni.

2. **Se arrivano in Italia in un periodo dell’anno diverso** da quello previsto per le iscrizioni: possono e devono iscriversi andando direttamente negli uffici della scuola che vogliono frequentare.

> **IMPORTANTE:** Per garantire il diritto all’istruzione anche agli alunni stranieri irregolari, il personale scolastico è esonerato dall’obbligo di denunciare l’irregolarità dello studente o della sua famiglia\(^\text{19}\).

Anche per queste scuole pubbliche di solito ci sono delle **graduatorie** per stabilire chi può rientrare nei posti disponibili in ciascuna scuola.

Gli alunni con **disabilità certificata in situazione di gravità** (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge n° 104 del 1992) hanno il diritto alla precedenza nell’accesso ai servizi pubblici e quindi anche nelle graduatorie delle scuole.

a) Se non si rientra nei posti disponibili nelle **Scuole dell’Infanzia pubbliche** (statali o comunali) è necessario iscriversi ad una Scuola dell’Infanzia privata, perché questo tipo di scuola non è dell’obbligo.

b) Se non si rientra nei posti disponibili della **Scuola pubblica Primaria o Secondaria** che si è scelta si verrà indirizzati ad altre scuole pubbliche vicine. La famiglia può indicare nel modulo d’iscrizione altre due scuole che preferisce. Questo perché sono **scuole dell’obbligo** e quindi lo Stato deve garantire a tutti la possibilità d’iscrizione in una scuola pubblica.

In questo caso è la famiglia che, se vuole, può scegliere di andare in una scuola privata.

### 3.3 ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

In tutte le scuole le iscrizioni agli anni successivi al primo avvengono automaticamente nell’ultima scuola frequentata, tranne se la famiglia chiede formalmente il trasferimento in un’altra scuola richiedendo il null’osta al dirigente della scuola di provenienza che è tenuto a rilasciarlo.

### 3.4 ALUNNI ULTRADICIOTTENNI

Tutti gli alunni, con o senza disabilità, possono frequentare la **Scuola Secondaria di Primo grado** del mattino solo fino ai 17 anni di età. Le persone che hanno già compiuto 18 anni posso frequentare la Scuola Secondaria di Primo grado nei **corsi per gli adulti**\(^\text{20}\).

Tutti gli alunni che hanno compiuto i 18 anni prima dell’inizio del primo anno della scuola secondaria di Secondo grado, debbono iscriversi ai corsi per gli adulti. Chi invece ha iniziato a frequentare la scuola secondaria di secondo grado del mattino prima del compimento del 18° anno di età, ha diritto a concludere il percorso nella scuola del mattino anche dopo aver compiuto 18 anni.

Nei corsi per adulti gli alunni con disabilità hanno garantiti tutti i diritti previsti per i corsi del mattino\(^\text{21}\).

---

\(^\text{18}\) Linee-guida MIUR per l’integrazione degli alunni stranieri del 19/2/2014 e schede AIPD n° 470. Alunni stranieri con disabilità o altri BES (Linee Guida CM 4233/14) e n° 486. L’inclusione di alunni stranieri adottati (Linee guida 18/12/14)

\(^\text{19}\) Linee-guida MIUR per l’integrazione degli alunni stranieri del 19/2/2014 pag. 10

\(^\text{20}\) Vedi schede AIPD n° 492. Anche gli ultradiciottenni senza disabilità debbono iscriversi ai corsi per adulti (CM 6/15 e CM 1/16)

\(^\text{21}\) Sentenza Corte Costituzionale n° 226/01 che richiama la OM n° 455/97 commentata nella scheda AIPD n° 96. Corsi di istruzione per adulti (OM 455/97); scheda AIPD n° 492. Anche gli ultradiciottenni senza disabilità debbono iscriversi ai corsi per adulti (CM 6/15 e CM 1/16)

Guida sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità in Italia: diritti e doveri
4. Gli alunni con disabilità

4.1 L’INCLUSIONE SCOLASTICA

In Italia tutti gli alunni con disabilità frequentano le scuole comuni.

Infatti è dal 1977 che in Italia sono state chiuse quasi tutte le scuole “speciali” frequentate solamente da alunni con disabilità.

Per permettere l’inclusione degli alunni con disabilità, la scuola deve garantire risorse specifiche e aggiuntive, in base alle necessità di ciascun alunno:

1. insegnante di sostegno specializzato;
2. assistente per l’autonomia e la comunicazione;
3. assistente di base (igiene personale con rispetto del genere dell’alunno, spostamenti all’interno della scuola).

Gli studenti con disabilità possono anche:

1. avere più tempo per fare le prove di verifica o farle in modi diversi dai compagni;
2. seguire dei programmi personalizzati, anche diversi da quelli dei compagni;
3. fare prove di verifica diverse da quelle dei compagni: prove equipollenti o prove differenziate.

4.2 I GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA: GLI E GLHO

Quando ci sono alunni con disabilità, o comunque con BES, ogni scuola deve attivare dei gruppi di lavoro che si incontrano periodicamente durante l’anno per programmare e verificare il percorso di inclusione di tali alunni.

Due sono i gruppi da attivare:

1. il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO o GLH);
2. il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).

1. Il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO o GLH)

GLHO (o GLH) è il nome che viene utilizzato per consuetudine per indicare il gruppo che programma e verifica il percorso scolastico del singolo alunno con disabilità.

Devono far parte di questo gruppo:

1. il Dirigente Scolastico o una persona da lui delegata,
2. tutti gli insegnanti della classe (sia di sostegno che curricolari),

---

22 L. n° 104/92, art. 13, comma 3 e D.Lgs. n° 66/17, art. 3
23 Nota ministeriale prot. N° 3390/2001; CCNL comparto scuola 2003 e succ.; art. 47, 48 e Tab. A; D.Lgs. n° 66/17, art. 3 in cui si fa obbligo di rispettare anche il genere degli alunni per l’assistenza igienica.
24 L. n° 104/92, art. 16, comma 3; D.Lgs. n° 62/17, art. 11 e 20
25 L. n° 104/92, art. 16, commi 1 e 2 per le scuole del primo ciclo; O.M. n° 90/01, art. 15 per le scuole del secondo ciclo
26 L. n° 104/92, art. 16, commi 3; D.Lgs. n° 62/17, art. 11 e 20
27 D.Lgs. n° 68/17, art. 7, comma 2, lett. a)
3. i genitori dell’alunno,
4. gli operatori socio-sanitari e/o i terapisti della ASL (o di un centro accreditato presso la ASL) che seguono l’alunno,
5. gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione e/o i collaboratori scolastici che sono eventualmente coinvolti nel progetto d’inclusione dell’alunno.

La scuola può invitare a far parte del GLHO qualunque altra persona che conosce l’alunno al di fuori della scuola e che può essere utile al lavoro del gruppo in un’ottica di condivisione di obiettivi e strategie, per esempio: operatori delle associazioni di familiari (come l’AIPD), medici o terapisti privati, istruttori sportivi, ecc.

I genitori, se lo vogliono, devono quindi chiedere al Dirigente Scolastico di convocare anche queste persone.

Il GLHO deve essere convocato dal Dirigente Scolastico almeno 3 volte l’anno per programmare e verificare il percorso scolastico dell’alunno e redigere e verificare il PEI (Piano Educativo Individualizzato). I genitori però possono sempre chiedere al Dirigente Scolastico di convocare altre riunioni del GLHO quando pensano sia necessario.

2. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

Il GLI è il gruppo che organizza e stabilisce le linee d’indirizzo di tutta la scuola per favorire l’inclusione di tutti i suoi alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).\footnote{28 commi 8 e 9 del nuovo art. 15 della I. n.° 104/92, come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n.° 66/17}

Gli alunni con BES sono gli alunni che possono avere:\footnote{29 Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; C.M. n.° 8/2013; Nota prot. n.° 2563 del 22/11/2013; vedi schede AIPD su www.aipd.it/?s=bes}

1. una Disabilità certificata come prevede la legge n.° 104 del 1992 (per es. la sindrome di Down, l’autismo, la cecità, ecc.)\footnote{30 Linee guida per DSA, trasmesse con D.M. n.° del 12/7/2011; Linee guida Stato-Regioni sulla certificazione di DSA; vedi schede AIPD su www.aipd.it/?s=dsa}

2. un Disturbo Specifico d’Apprendimento (DSA) certificato come prevede la legge n.° 170 del 2010 (dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia)\footnote{28 commi 8 e 9 del nuovo art. 15 della I. n.° 104/92, come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n.° 66/17}

3. uno Svantaggio sociale, economico, linguistico o culturale individuato direttamente dagli insegnanti di ogni classe, anche solo per un periodo di tempo limitato (per es. alunni stranieri da poco arrivati in Italia e che non conoscono bene l’italiano, alunni con disagio sociale o familiare…)

Per svolgere il suo lavoro il GLI è composto dal Dirigente Scolastico e da rappresentanti degli insegnanti, dei collaboratori scolastici e da esperti della ASL.

Quando il GLI deve definire e attuare il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) si avvale anche della presenza di rappresentanti di genitori, studenti, associazioni e altre istituzioni del territorio. Siccome il Piano Annuale per l’Inclusività è parte integrante del PTOF è da presumere che il GLI al completo venga convocato frequentemente, sin dall’inizio dell’anno scolastico. Pertanto è necessario che i dirigenti scolastici provvedano non solo all’individuazione dei rappresentanti del personale scolastico e della ASL, ma anche di genitori e studenti, preferibilmente tramite elezione, nonché a chiedere la designazione dei rappresentanti dei vari enti pubblici e privati del territorio.
3. Piano Annuale per l’inclusività

Il PAI deve contenere i punti di forza e di debolezza riscontrati alla fine di ogni anno scolastico, data di approvazione del PAI. Il PAI deve inoltre contenere le proposte di miglioramento dei punti di debolezza individuati per una migliore inclusione da realizzare l’anno successivo.

Esso è parte integrante del PTOF, in quanto aspetto fondamentale dell’offerta formativa della scuola. Pertanto viene predisposto dal GLI al completo, ma approvato come parte del PTOF. Il PTOF viene elaborato nel suo complesso dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d’istituto.

4.2 I DOCUMENTI NECESSARI ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. n° 66/17 per la documentazione occorre distinguere tra:

A. il periodo che va fino al 31 dicembre 2018 (anno scolastico 2018/19), in cui si continuerà ad applicare la vecchia normativa,

B. il periodo successivo al 1 gennaio 2019 (anno scolastico 2019/20), in cui si applicherà la nuova normativa introdotta dagli artt. 5-10 del D.Lgs. n° 66/17.

A. VECCHIA NORMATIVA (fino al 31/12/2018)

1. La certificazione di persona con disabilità (Legge n° 104 del 1992)

Gli alunni con disabilità per godere dei diritti previsti nella scuola (insegnante di sostegno, trasporto gratuito casa-scuola, GLH, PEI, ecc.) devono avere la certificazione di persona con handicap (diversa dal riconoscimento dell’invalidità) in base alla legge n° 104 del 1992, art. 3 comma 1 o 3.

Questa certificazione viene rilasciata dalla commissione medico legale dell’INPS dopo aver fatto domanda sul sito www.inps.it.

La sindrome di Down e altre condizioni sono certificate come disabilità in “situazione di gravità” (secondo il comma 3 dell’articolo 3 della legge n° 104 del 1992). La specifica di “gravità” dà diritto a maggiori agevolazioni e benefici: precedenza nelle iscrizioni a scuola, più ore di insegnante di sostegno, permessi al lavoro per i genitori, agevolazioni economiche su alcuni tipi di acquisti, ecc.

Questa certificazione va fatta solo una volta nella vita.

Deve essere aggiornata solamente se viene rilasciata con un data di “rivedibilità”. Per le persone con sindrome di Down non deve essere indicata la “rivedibilità”, perché è una condizione genetica che non può cambiare nel tempo. Se invece ricevete una certificazione “rivedibile” contattate il servizio Telefono D dell’AIPD al numero 06/3723909 o all’e-mail telefonod@aipd.it per avere informazioni su come risolvere la questione.
Per tutti gli altri alunni con disabilità che hanno una data di rivedibilità, la vecchia certificazione rimane valida fino alla nuova visita che deve essere comunque convocata dall’INPS e non richiesta dalla famiglia\(^{39}\).

**IMPORTANTE:**

Solo per le persone con sindrome di Down la certificazione di persona con handicap in situazione di gravità può essere rilasciata direttamente dal medico di base. Il medico per fare questa certificazione ha bisogno di vedere la mappa cromosomica (cariotipo) che dimostra che la persona ha la sindrome di Down\(^{40}\).

La certificazione di persona con handicap va **portata alla scuola già al momento della prima iscrizione**.

A seguito delle modifiche costituzionali intervenute con la legge costituzionale n° 3/2001 in molte regioni le ASL devono rilasciare un **Certificato per l’Inclusione Scolastica** (CIS) per avere diritto al sostegno e alle altre misure collegate alla certificazione di handicap\(^{41}\).

### 2. La Diagnosi Funzionale (DF)\(^{42}\)

Un altro documento importante che va **portato alla scuola già dal momento della prima iscrizione** è la Diagnosi Funzionale. Questo documento viene redatto dall’ASL (o da un centro con essa convenzionato o accreditato) e contiene, oltre la diagnosi medica, anche delle **indicazioni per gli insegnanti** sulle are di sviluppo e di potenzialità della persona.

La scuola programma tutte le attività per l’alunno con disabilità partendo da questo documento.

La Diagnosi Funzionale viene redatta solo all’inizio del percorso scolastico e non deve essere aggiornata.

### 3. Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)\(^{43}\)

Sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e della conoscenza dell’alunno, il GLHO redige il **Profilo Dinamico Funzionale** (PDF).

Questo documento **describe le caratteristiche e le competenze di partenza** dell’alunno in diversi ambiti: apprendimento, comunicazione, autonomia, socializzazione, ecc.

Inoltre il PDF **describe gli obiettivi** che si pensa che l’alunno potrà raggiungere in ogni ambito ne’ 2 o 3 anni successivi.

È un documento molto importante, perché indirizza la programmazione di ciascun anno scolastico.

Il PDF deve essere **aggiornato circa ogni 2 anni e alla fine di ogni ordine di scuola**.

---

\(^{39}\) L. 114/14, art. 25, comma 6-bis  
\(^{40}\) L. n° 289/02, art. 94, comma 3; scheda AIPD n° 439. Ribadita la validità della certificazioni L. 104 rilasciate dai medici di base per gli alunni con sindrome di Down (Nota 4902/13)  
\(^{41}\) Vedi le schede AIPD n° 518. Il TAR Lazio chiarisce l’esclusiva competenza delle ASL nelle certificazioni per l’inclusione scolastica (Sent. 2093/16) e n° 517. Ritirata la circolare 1400/16 dell’USR Veneto sulle certificazioni di disabilità  
\(^{42}\) DPR del 24/02/1994, art. 3  
\(^{43}\) DPR del 24/02/1994, art. 4
4. **Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)** e **il Piano di Studi Personalizzato (PSP)**

Sulla base del PDF il GLH ogni anno prepara il **Piano Educativo Individualizzato** (PEI) che è il progetto **globale di vita** dello studente per quello specifico anno scolastico. Comprende quindi anche notizie e attività svolte al di fuori della scuola (per es. percorsi riabilitativi, sportivi e di socializzazione).

Il PEI deve **descrivere la situazione complessiva dell’alunno** sia a scuola, che a casa, che in altri contesti sociali (gruppi sportivi o altre attività che svolge fuori dalla scuola). Deve indicare anche gli aspetti medici, riabilitativi e sociali più importanti.

Il PEI deve contenere anche il **Piano di Studi Personalizzato** (PSP) che è la **programmazione didattica** preparata dagli insegnanti per quello specifico anno scolastico. Nel PSP devono essere **indicati per ciascuna materia o area disciplinare**:

1. gli **obiettivi** che si vogliono raggiungere,
2. le **modalità di lavoro** da utilizzare,
3. i criteri e gli strumenti di **verifica**.

Inoltre il PEI deve anche indicare le **risorse** che serviranno all’alunno nell’anno scolastico.

Le risorse possono essere **ausili o materiali** particolari (banchi o sedie speciali, libri, computer, software, ecc.), ma anche il numero di ore dell’insegnante di sostegno all’autonomia e alla comunicazione o del collaboratore scolastico per l’assistenza igienica e di base (vedi capitolo 5).

Nel PEI vanno anche indicati eventuali progetti **specifici** che si intendono fare a scuola, per esempio: laboratori, percorsi di alternanza scuola-lavoro, utilizzo di specifiche metodologie o strategie, ecc.

Il PEI viene **concordato** insieme da tutti i componenti del GLH già alla fine dell’anno scolastico precedente o al massimo all’inizio del nuovo anno scolastico. Il PEI poi viene verificato ed eventualmente modificato durante l’anno dal GLH "con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale".

I genitori fanno parte del GLH e quindi contribuiscono alla formulazione del PEI, **devono pertanto firmarlo** per accettazione e **devono anche riceverne una copia**.

---

44 DPR del 24/02/1994, art. 5
45 Allegati al D.Lgs. n° 59/04 per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo e al D.Lgs. n° 226/05 per il secondo ciclo
46 DPCM n° 185/06, art. 3, comma 1
47 DPR del 24/02/1994, art. 6
48 L. n° 241/90
5. In sintesi

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO</th>
<th>RESPONSABILITÀ</th>
<th>COMPETENZA</th>
<th>TEMPI INDICATI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Certificazione di alunno con handicap (L. n° 104 del 1992)</td>
<td>Famiglia, Tutore o amministratore di sostegno</td>
<td>Commissione medico-legale INPS</td>
<td>All’inizio del percorso scolastico, prima dell’iscrizione (entro gennaio)</td>
</tr>
<tr>
<td>Certificato per Inclusione Scolastica (CIS) (Solo nelle regioni dove è previsto)</td>
<td>Famiglia, Tutore o amministratore di sostegno</td>
<td>ASL*</td>
<td>All’inizio del percorso scolastico, prima dell’iscrizione (entro gennaio) Aggiornamento secondo le regioni.</td>
</tr>
<tr>
<td>Diagnosi Funzionale (DF)</td>
<td>ASL*</td>
<td>ASL*</td>
<td>All’inizio del percorso scolastico (preferibilmente entro metà marzo, ma comunque non oltre il 30 luglio)</td>
</tr>
<tr>
<td>Profilo Dinamico Funzionale (PDF)</td>
<td>Dirigente Scolastico</td>
<td>GLHO (Scuola, ASL*, famiglia, Enti locali e altri)</td>
<td>Preferibilmente entro marzo-aprile precedenti all’anno d’iscrizione ad un nuovo ordine di scuola, ma comunque non oltre il 30 luglio</td>
</tr>
<tr>
<td>Piano Educativo Individualizzato (PEI)</td>
<td>Dirigente Scolastico</td>
<td>GLHO (Scuola, ASL*, famiglia, Enti locali e altri)</td>
<td>Preferibilmente predisposizione a maggio per l’anno scolastico successivo e comunque non oltre il 30 luglio. Rivisto definitivamente all’inizio dell’anno scolastico (prima verifica entro fine 2° quadrimestre, seconda verifica fine anno scolastico)</td>
</tr>
<tr>
<td>Piano di Studio Personalizzato (PSP)</td>
<td>Dirigente Scolastico</td>
<td>Consiglio di Classe</td>
<td>Redazione, definizione e verifiche contestuali a quelle del PEI di cui è parte integrante</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* o enti accreditati e/o convenzionati con l’ASL
B. NUOVA NORMATIVA (dal 1/1/2019⁴⁹)

1. La certificazione di persona con disabilità⁵⁰

L’accertamento della disabilità è effettuato dalla commissione medico-legale già prevista dalla normativa che per le persone in età evolutiva è così ricomposta:

- un medico legale che la presiede,
- due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute dell’alunno (novità introdotta dal D.Lgs. n° 66/17, art. 5 comma 2),
- un assistente specialistico (supponiamo possa essere un assistente per l’autonomia e la comunicazione) o un operatore sociale individuati dall’Ente Locale e non dalle ASL come avveniva in precedenza,
- un medico dell’INPS,
- un medico designato dalle associazioni “stорiche” (ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS) secondo la tipologia di disabilità da accertare.

La sindrome di Down e altre condizioni sono certificate come disabilità in “situazione di gravità” (secondo il comma 3 dell’articolo 3 della legge n° 104/92). La specifica di “gravità” dà diritto a maggiori agevolazioni e benefici: precedenza nelle iscrizioni a scuola, più ore di insegnante di sostegno, permessi al lavoro per i genitori, agevolazioni economiche su alcuni tipi di acquisti, ecc.⁵¹

Questa certificazione va fatta solo una volta nella vita.

Deve essere aggiornata solamente se viene rilasciata con una data di “rivedibilità”. Per le persone con sindrome di Down non deve essere indicata la “rivedibilità”, perché è una condizione genetica che non può cambiare nel tempo. Se invece ricevete una certificazione “rivedibile” contattate il servizio Telefono D dell’AIPD al numero 06/3723909 o all’e-mail telefonod@aipd.it, per avere indicazioni su come risolvere la questione.

Per tutti gli altri alunni con disabilità che hanno una data di rivedibilità, la vecchia certificazione rimane valida fino alla nuova visita che deve essere comunque convocata dall’INPS e non richiesta dalla famiglia⁵².

**IMPORTANTE:**

Solo per le persone con sindrome di Down la certificazione di persona con handicap in situazione di gravità può essere rilasciata direttamente dal medico di base. Il medico per fare questa certificazione ha bisogno di vedere la mappa cromosomica (cariotipo) che dimostra che la persona ha la sindrome di Down⁵³.

A seguito delle modifiche costituzionali intervenute con la legge costituzionale n° 3/2001 in molte regioni le ASL devono rilasciare un Certificato per l’Inclusione Scolastica (CIS) per avere diritto al sostegno e alle altre misure collegate alla certificazione di handicap⁵⁴. Queste diverse procedure regionali dovrebbero essere

---

⁴⁹ Presumibilmente verrà posticipata l’entrata in vigore al 1/9/2018
⁵⁰ L. n° 104/92 art. 4 comma 1-bis, come modificato dal D.Lgs. n° 66/17 art. 5 commi 1, 2 lett. a) e 5
⁵¹ Per una descrizione più dettagliata delle agevolazioni vedi il Quaderno AIPD n° 15 Aspetti assistenziali e di tutela
⁵² L. 114/14, art. 25, comma 6-bis
⁵³ L. n° 289/02, art. 94, comma 3; scheda AIPD n° 439. Ribadita la validità delle certificazioni L. 104 rilasciate dai medici di base per gli alunni con sindrome di Down (Nota 4902/13)
⁵⁴ Vedi per es. le schede AIPD n° 516. Il TAR Lazio chiarisce l’esclusiva competenza delle ASL nelle certificazioni per l’inclusione scolastica (Sent. 2093/16) e n° 517. Ritirata la circolare 1400/16 dell’USR Veneto sulle certificazioni di disabilità.
superate e regolate a livello nazionale dalle nuove Linee guida per la redazione della certificazione e del profilo di Funzionamento per gli alunni con disabilità che il Ministero dovrebbe emanare ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n° 66/17. Riteniamo che i CIS rilasciati dalle ASL non debbano avere più vigore dal momento che la certificazione di disabilità è un livello essenziale la cui procedura deve essere uguale su tutto il territorio nazionale.

La certificazione di disabilità va inviata dalla famiglia:

- **alla scuola** già al momento della prima iscrizione,
- **al Comune** per la redazione del Progetto Individuale\(^{55}\)
- **all’Unita di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL** per la redazione del *Profilo di Funzionamento*.

### 2. Profilo di Funzionamento (PF)\(^{56}\)

Il *Profilo di Funzionamento*, nel quale confluiscono la vecchia *Diagnosi Funzionale* e il *Profilo Dinamico Funzionale*, è una valutazione del funzionamento della persona (corpo e mente) in cui la disabilità non viene vista più come una caratteristica statica e permanente della persona, ma viene vista nel *contesto* ambientale, culturale, sociale, organizzativo e tecnologico in cui si trova a vivere (per es. a scuola: n. alunni della classe, docente specializzato o meno per il sostegno, formazione sulle didattiche inclusive dei docenti curriculari, presenza o meno degli ausili tecnologici, ecc.).

Pertanto laddove siano presenti delle facilitazioni del contesto, una persona sanitarmente certificata come grave (art. 3 comma 3 della l. n° 104/92) potrebbe non esserlo ai fini scolastici e, viceversa, una persona sanitarmente certificata come non grave (art. 3 comma 1 della l. n° 104/92) potrebbe esserlo ai fini scolastici se il contesto presenta barriere ed è quindi sfavorevole. Questa novità è importante ai fini dell’individuazione delle tipologie di sostegni/risorse che devono essere indicate nel *Profilo di Funzionamento*.

Il *Profilo di Funzionamento* viene redatto sulla base della *Certificazione di disabilità* da:

- l’**Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL**\(^{57}\) composta da:
  - Medico specialista o esperto della condizione di salute dall’alunno,
  - neuropatologo infantile,
  - terapista della riabilitazione,
  - assistente sociale o rappresentante dell’ente locale.
- con la collaborazione della **famiglia**;
- con la partecipazione di un **docente della scuola** frequentata o cui è iscritto l’alunno\(^{58}\).

---

\(^{55}\) L. n° 328/00, art. 14 e D.Lgs. n° 66/17 art. 6

\(^{56}\) L. n° 104/92, art. 12 comma 5, come modificato dal D.Lgs. n° 66/17 art. 5 comma 2

\(^{57}\) D.Lgs. n° 66/17 art. 5 comma 3. Si ritiene che le emanande linee guida interministeriali (previste dal comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n° 66/17) potrebbero esplicitare che il Profilo di Funzionamento possa essere formulato anche dai centri accreditati o convenzionati con il SSN, come sino ad oggi è avvenuto per la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale che verranno accoppiati e sostituiti dal Profilo di Funzionamento.

\(^{58}\) D.Lgs. n° 66/17 art. 5 comma 4 lett. c)
Nel Profilo di Funzionamento devono essere esplicitate le tipologie di risorse che si ritengono necessarie per la realizzazione del PEI (per es. insegnante per il sostegno, assistente per l’autonomia e la comunicazione, assistente per l’igiene personale, trasporto gratuito, ausili e sussidi didattici, anche accessibili in forma elettronica, necessità di eliminazione delle barriere architettoniche, banchi speciali, ecc.), senza indicarne però la quantità\(^9\).

Il Profilo di Funzionamento deve essere aggiornato al passaggio di ogni ordine o grado scolastico o in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona\(^6\).

Questo documento deve essere inviato dalla famiglia:

- al Comune di residenza per la redazione del Progetto Individuale\(^6\)
- alla scuola per la formulazione del PEI

### 3. Piano Educativo Individualizzato (PEI)\(^6\)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è formulato dal GLHO di cui sopra e deve indicare:

- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare l’inclusione dell’alunno nelle dimensioni della relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento e delle autonomie;
- le strategie didattiche e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata e quindi agli obiettivi da raggiungere;
- gli strumenti per garantire l’effettivo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro previste nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado;
- il coordinamento dei diversi interventi ed il loro collegamento con il Progetto Individuale di cui il PEI è parte integrante.

Il PEI non deve più contenere obbligatoriamente il numero delle ore di sostegno, dal momento che il D.Lgs. n° 66/17 abroga parte dell’art. 10 comma 5 della l. n° 122/10 che conteneva tale obbligo. Però, dal momento che l’art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 66/17 prevede che il Dirigente Scolastico per proporre la quantificazione delle risorse (per es. numero di ore di sostegno) si avvale dei PEI dei singoli alunni, si ritiene opportuno, se non addirittura necessario, che tale quantificazione continui ad essere inserita nei PEI come indicazione da parte del GLHO.

Il PEI deve essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico e aggiornato periodicamente nel corso dell’anno.

È da precisare che, dal momento che il Dirigente Scolastico deve avanzare le richieste di risorse umane e materiali in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico, un abbozzo di PEI, con l’indicazione quantitativa delle risorse, deve essere redatto entro maggio dell’anno scolastico precedente al fine di ottenere le risorse per l’inizio del nuovo anno scolastico. Per gli alunni che si iscrivono al primo anno di ciascun grado di istruzione, tale compito non può essere svolto dal consiglio di classe, ancora non assegnato, ma ogni scuola nella sua autonomia, dovrà provvedere o con le funzioni strumentali per l’inclusione o con il coordinatore per l’inclusione affiancati dalla famiglia, dagli operatori socio sanitari e da un docente dell’ordine scolastico precedente.
4.4 GLI ALTRI GRUPPI INTERISTITUZIONALI PER L’INCLUSIONE

Il D.Lgs. n° 66/17 con l’art. 9 comma 1 modifica integralmente l’art. 15 della l. n° 104/92, introducendo diversi gruppi interistituzionali per l’inclusione scolastica.

1. **Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT)**

I commi da 4 a 7 del nuovo art. 15 della l. n° 104/92 introducono dal 1/1/2019 in ciascun ambito territoriale il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT), composto da sette membri nominatati dall’Ufficio Scolastico Regionale (comma 4):

- n° 1 dirigente tecnico o scolastico che lo presiede,
- n. 3 dirigenti scolastici dell’ambito territoriale,
- n. 2 docenti per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo,
- n. 1 docente per le scuole del secondo ciclo.

Il GIT “riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta al USR” (comma 5). Per questi compiti il GIT sostituisce il gruppo di lavoro interno agli ex provveditorati agli studi che era stato costituito con la C.M. n° 227/75.

Il GIT svolge anche compiti di “consultazione e programmazione delle attività nonché il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio” (comma 6). Per lo svolgimento di questi compiti è integrato da:

1. Associazioni delle persone con disabilità del territorio operanti nel campo dell’inclusione scolastica;
2. Enti locali;
3. ASL.

Per questi ulteriori compiti il GIT sostituisce il GLIP che il D.Lgs. n° 66/17 espressamente abolisce dal 1/1/2019.

2. **Scuole polo**

Il comma 2 dell’art. 9 del D.Lgs. n° 66/17 prevede delle “scuole polo”, di cui non si precisa l’ambito territoriale, “che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione.” È da supporre che in questa generica formulazione siano da ravvisare i Centri Territoriali di Supporto (CTS) che dovrebbero quindi mantenere le loro competenze a livello di territorio provinciale.
3. Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR)

I commi da 1 a 3 del nuovo art. 15 della l. n° 104/92 istituiscono dal 1/9/2017 presso ciascun USR il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) con i compiti di:

1. Consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma territoriali relativi all’inclusione scolastica;
2. supporto ai GIT;
3. supporto alla reti di scuole per la formazione in servizio del personale scolastico.

Ciascun GLIR è presieduto dal Direttore Scolastico Regionale o da un suo delegato ed è composto in numero paritetico da rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.

La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni dei GLIR saranno definite da un successivo decreto ministeriale previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

I nuovi GLIR confermano, rafforzandoli con norma di rango legislativo, i GLIR già previsti nelle Linee guida ministeriali per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità del 4/8/2009.

4. Osservatorio permanente MIUR

L’art. 15 del D.Lgs. n° 66/17 conferma, rafforzandolo con norma di rango legislativo, l’Osservatorio ministeriale permanente per l’inclusione scolastica, introdotto dal punto 9 della C.M. n° 262/88.

L’Osservatorio permanente ha i compiti di:

1. Analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione scolastica;
2. Monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
3. Esprimere proposte di accordi interistituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione.
4. Esprimere proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
5. Esprimere pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l’inclusione scolastica.

L’Osservatorio Permanente è presieduto dal Ministro o da suo delegato e il D.M. n° 686 del 21/9/2017 ha stabilito che sia composto da:

1. la Consulta delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nel campo dell’inclusione scolastica63;
2. il Comitato Tecnico-scientifico.

Entrambe queste componenti sono nominate dal MIUR.

---

63 All’art. 3 del D.M. n° 686/17 l’AIPD è stata confermata nella Consulta delle Associazioni in seno all’osservatorio MIUR, come associazione aderente alla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH).
5. Il Personale della scuola per l’inclusione degli alunni con disabilità

5.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dirige e rappresenta la singola scuola e quindi è responsabile di tutto ciò che avviene in essa. Deve fare in modo che vengano garantiti i diritti di tutti gli alunni, anche quelli con disabilità o altri BES. Il Dirigente deve inoltrare entro maggio-giugno precedenti l’inizio dell’anno scolastico le richieste delle risorse necessarie per l’inclusione degli alunni con disabilità (ore di sostegno, degli assistenti, ausili, ecc.):

- All’USR (ma dal 1/1/2019 al GIT) per il numero di ore di sostegno e per il tetto massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità (20, massimo 22)\(^64\);
- Agli enti locali (Comune per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e Regioni, o enti da esse delegati, per le scuole del secondo ciclo) per il numero di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione di ciascun alunno, per il trasporto gratuito, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e senso-percettive e gli arredi speciali (banchi, fasciatoi per bagni,...)\(^65\);
- Alle regioni, o enti da esse delegati, per il numero di ore di assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale di tutti gli ordini di scuola.
- Alla ASL per attrezzature speciali, come un sollevatore.
- Alle scuole polo per gli ausili didattici (computer, testiere speciali, software,...)\(^66\).

Egli deve assegnare i docenti curricolari e per il sostegno alle classi; deve incaricare i collaboratori e le collaboratrici scolastiche per l’assistenza di base e igienica agli alunni e alle alunne con disabilità nel rispetto del loro genere e, per quelli che non hanno fatto il corso di formazione, deve chiedere all’USR la loro partecipazione ai corsi che debbono essere organizzati (CCNL comparto scuola art. 47, 48 e Tab. A; D.Lgs. n° 66/17, art. 13 comma 3)\(^67\).

Propone al collegio dei docenti la realizzazione di corsi di aggiornamento in servizio obbligatori, anche sulle didattiche inclusive, specialmente per i docenti delle classi coinvolte (D.lgs. n° 66/17, art. 13 comma 2).

Sceglie ogni tre anni i docenti per la propria scuola tra quelli di ruolo nell’ambito territoriale (l. n° 107/15, art. 1, commi da 79 a 82). Tale norma è stata sospesa dall’accordo sindacale firmato il 26/6/2018 tra MIUR e sindacati.

Ha l’obbligo di nominare supplenti dei docenti dopo il primo giorno di assenza e dei collaboratori scolastici dopo i primi 7 giorni di assenza a meno che non abbia a disposizione docenti o collaboratori nell’organico d’istituto\(^68\). La Nota min. prot. n° 2116/15 (confermata nella validità dal MIUR anche per gli anni successivi) prevede però la possibilità per il dirigente di nominare un supplente dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza se è necessario per esempio per garantire l’assistenza igienica e di base ad un alunno con disabilità.

Sulla base dei criteri fissati dal Comitato di valutazione, valuta annualmente il merito dei docenti ai fini dell’attribuzione di un premio economico, chiamato “bonus”\(^69\).

---

\(^{64}\) DPR n° 81/09, art. 5 comma 2 e art. 4; scheda AIPD n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Garimini (DPR 81/09) e schede su sentenze di soppiantamento classi numerose

\(^{65}\) L. n° 56/14

\(^{66}\) D.Lgs. n° 63/17, art. 7 comma 3 e D.M. prot. n° 1352 del 5/12/2017

\(^{67}\) Vedi schede AIPD n° 506, Come ottenere l’assistenza igienica dei collaboratori scolastici (ex bidelli) e n° 526, I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità (Sent. Corte Cass. 22786/16)

\(^{68}\) Nota Min. prot. n° 24306/16; Nota Min. prot. n° 25141/15; Nota Min. prot. n° 2116/15 e scheda AIPD n° 507. Le supplenze brevi sono ancora spese (Nota 24306/16, 25141/15 e 2116/15)

\(^{69}\) L. n° 107/15, art. 1, commi da 125 a 128
Presiede tutti gli organi collegiali ad eccezione del Consiglio di istituto che è presieduto da un genitore\textsuperscript{70}.

Nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado stipula le convenzioni con gli enti per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e redige delle schede di valutazione sugli stessi\textsuperscript{71}.

Irroga sanzioni disciplinari agli studenti\textsuperscript{72}.

I Dirigenti Scolastici sono soggetti a valutazione da parte del Ministero\textsuperscript{73}.

Anche i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’aggiornamento in servizio sugli aspetti dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità\textsuperscript{74}.

5.2 IL CONSIGLIO DI CLASSE
È composto da tutti gli insegnanti di una classe, sia gli insegnanti curricolari che quelli per il sostegno. Fa parte del GLHO\textsuperscript{75} e in particolare definisce, applica e aggiorna il Piano di Studi Personalizzato contenuto nel PEI.

5.3 GLI INSEGNANTI CURRICOLARI
Sono gli insegnanti della classe che insegnano una materia specifica nelle Scuole Secondarie oppure un’area disciplinare nella Scuola Primaria.

Sono gli insegnanti di tutti gli alunni della classe, quindi anche di quelli con disabilità. Insieme all’insegnante per il sostegno sono responsabili del percorso scolastico dello studente con disabilità, in particolare di definire e applicare quanto previsto nel PEI.

Sono tenuti all’aggiornamento obbligatorio in servizio, anche sui temi dell’inclusione scolastica\textsuperscript{76}, avvalendosi anche della Carta del Docente di € 500 annui prevista dalla L. n° 107/15, art. 1, comma 121.

5.4 L’INSEGNANTE PER IL SOSTEGNO
È un insegnante come gli altri che però ha una formazione specifica per insegnare agli alunni con disabilità. La specializzazione per il sostegno è normata:

1. Per la scuola dell’infanzia e primaria dal D.Lgs. n° 66/17, art. 12

2. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado dal D.Lgs. n° 59/17 che introduce di fatto una “separazione delle carriere” tra docenti curricolari e per il sostegno in questi ordini di scuola.

\textsuperscript{70} D.Lgs. n° 297/94, art. 8
\textsuperscript{71} L. n° 107/15, art. 1, commi 40 e 41
\textsuperscript{72} DPR n° 235/07; schede AIPD n° 34. Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti (DPR 249/98 e 235/07) e n° 373. Chiarimenti normativi sulla legittimità delle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti (Circ. USR Piemonte 138/12) e Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” trasmesse con Nota Min. prot. n° 3214 del 22/11/2012
\textsuperscript{73} D.Lgs. n° 297/94, art. 8
\textsuperscript{74} L. n° 107/15, art. 1, commi 93 e 94
\textsuperscript{75} D.Lgs. n° 66/17, art. 13 comma 4
\textsuperscript{76} D.Lgs. n° 66/17, art. 7, comma 2, lett. a)
\textsuperscript{77} D.Lgs. n° 66/17, art. 13 comma 2
Non è l’insegnante del solo dell’alunno con disabilità, ma è un insegnante di tutta la classe. Infatti è un’insegnante in più, contitolare della classe, che viene ad essa assegnato proprio per favorire con la sua compresenza e formazione specifica l’inclusione dell’alunno con disabilità, ma insieme a tutti gli altri insegnanti\textsuperscript{77}.

Per questo, quando è presente l’alunno con disabilità, non può essere utilizzato dalla scuola per sostituire colleghi assenti, anche se sono della stessa classe\textsuperscript{78}.

Il D.Lgs. n° 66/17 all’art. 14 ha parzialmente trattato il diritto alla continuità scolastica dei soli docenti per il sostegno come previsto dalla l. n° 107/15, art. 1 comma 181, lettera c) n° 2. Nulla si dice per i docenti a tempo indeterminato. Per i docenti a tempo determinato è previsto che il Ministero emani un regolamento sulla base del quale il dirigente scolastico può confermare all’inizio dell’anno scolastico successivo il docente dell’anno precedente, bloccando il posto.

È invece immediatamente applicabile il comma 4 dello stesso art. 14 che, “al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico”, richiama l’art. 461 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n° 297/94, secondo il quale un docente non può essere spostato dal posto dopo il 20° giorno dall’inizio dell’anno scolastico.

5.5 I COLLABORATORI SCOLASTICI (ex bidelli)

Si occupano di compiti di sorveglianza e vigilanza all’interno della scuola. In particolare per gli alunni con disabilità devono garantire l’assistance igienica e la cura dell’igiene personale (accompagnare in bagno, pulire o cambiare il pannolino) e l’assistenza negli spostamenti all’interno della scuola, sia all’entrata e all’uscita da scuola che durante l’orario scolastico (accompagnare in palestra, alla mensa, ecc.)\textsuperscript{79}.

Se il Collaboratore Scolastico deve svolgere assistenza igienica deve essere dello stesso sesso dell’alunno con disabilità\textsuperscript{80}, soprattutto se si tratta di alunni pre-adolescenti o adolescenti.

È compito del Dirigente Scolastico garantire questo tipo di assistenza ed individuare il collaboratore scolastico per ciascun alunno con disabilità che ne ha bisogno.

Anche per i collaboratori è previsto l’obbligo di aggiornamento in servizio, anche per quanto riguarda i corsi previsti per lo svolgimento dell’assistenza igienica\textsuperscript{81}.

\textsuperscript{77} L. n° 104/92, art. 13 comma 6
\textsuperscript{78} Schede AIPD n° 272. Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell’08/01/09).
\textsuperscript{79} n° 453. Supplenze e responsabilità dei docenti per il sostegno: in margine ad una sentenza del tribunale del lavoro di Napoli (Sent. 15091/13), n° 488. Ilegitime le violazioni al divieto in supplenza degli insegnanti di sostegno o curricolari (Nota SAB 26/11/2014)
\textsuperscript{80} D.Lgs. n° 66/17, art. 3 comma 2 lett. b) e c); schede AIPD n° 506. Come ottenere l’assistenza igienica dei collaboratori scolastici (ex bidelli) e n° 526. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità (Sent. Corte Cass. 22786/16)
\textsuperscript{81} D.Lgs. n° 66/17, art. 3 comma 2 lett. c)
\textsuperscript{82} D.Lgs. n° 66/17, art. 13 comma 3
5.6 GLI ASSISTENTI ALLA PERSONA O PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

Non sono insegnanti o personale della scuola, ma **figure garantite dagli enti locali** che si occupano di attività per favorire l’autonomia, la comunicazione e la socializzazione degli alunni con disabilità. Possono anche **aiutare gli alunni a studiare e a svolgere i compiti**, ma sempre su indicazione degli insegnanti.

In base a quanto indicato nel PEI di ciascun alunno il Dirigente Scolastico richiede queste figure al:

- **Comune** per le Scuole dell’Infanzia e del Primo Ciclo (Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado);
- **Regioni**, o gli enti locali da queste delegate, per le Scuole Secondarie di Secondo grado.

La **Regione**, o gli enti locali da esse delegate, fornisce in **tutti gli ordini di scuola** gli assistenti specializzati per la **comunicazione di alunni sordi** (lingua dei segni o interpreti oralisi) o **non vedenti** (tiflodidatta).

L’art. 3 comma 4 del **D.Lgs. n° 66/17** prevede che venga definito dalla Conferenza Unificata un profilo professionale uniforme sul territorio nazionale per queste figure.

Il TAR Calabria con la **sentenza n° 438/2012** ha esplicitato che gli assistenti devono essere professionalmente preparati e l’**Ordinanza del Tribunale di Bologna del 20/12/2013** ha stabilito il diritto dell’alunno con autismo ad avere in classe un assistente esperto nella modalità di comunicazione specifica di cui necessitava.

La **sentenza del Consiglio di Stato n° 3104/09** ha stabilito che anche per queste figure deve essere garantita la continuità educativa.

L’importante **Sentenza della Corte Costituzionale n° 275/16** ha stabilito che gli enti locali sono tenuti ad assegnare queste figure indipendentemente dai vincoli dei propri bilanci.

---

**Note:**

82 L. n° 104/92, art. 13, comma 3
83 D.Lgs. n° 112/98, art. 139, comma 1, lett. c)
84 L. n° 56/14 e D.Lgs. n° 66/17, art. 3 comma 5 lett. a)
85 L. n° 56/14
86 Scheda AIPD n° 394. L’assistente per l’autonomia e la comunicazione deve essere professionalmente preparato (TAR Calabria 438/12)
87 Scheda AIPD n° 455. Il tribunale di Bologna ritiene legittimo il metodo ABA a scuola per alunni con autismo (ord. 20/12/2013)
88 Scheda AIPD n° 280. Il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa e didattica (Cds 3104/2009)
89 Scheda AIPD n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)
6. Valutazione degli alunni con disabilità

Secondo l’ordine di scuola frequentato ed il tipo di programmazione prevista nel PEI, per gli alunni con disabilità cambia anche il tipo e l’esito della valutazione.

6.1 Primo Ciclo

Nella scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di I grado) il PEI va formulato sulla base delle effettive capacità dell’alunno. Conseguentemente la valutazione non si svolge sulla base delle indicazioni nazionali o degli obiettivi dei programmi ministeriali, ma esclusivamente sulla base del PEI.

Nella scuola primaria è vietato bocciare gli alunni, con e senza disabilità, se non con l’unanimità dei voti dei docenti della classe, ivi compreso il dirigente scolastico, e con ampia motivazione.


Gli alunni con disabilità hanno diritto al diploma conclusivo del primo ciclo, purché effettuino gli esami su tutte le materie, anche se svolti con prove differenziate da quelle dei compagni, perché tarate sugli obiettivi del proprio PEI e volte a verificare “il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”. L’alunno con disabilità ha inoltre diritto, all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione durante lo svolgimento degli esami.

La novità introdotta dal comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. n° 62/17 consiste nel fatto che gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, neppure alla sessione ammalati, non sono più considerati bocciati per legge e quindi non possono più ripetere l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ma ricevono un attestato dei crediti formativi con il quale possono comunque iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado ai soli fini di conseguire altro attestato al termine degli studi del secondo ciclo di istruzione.

Le prove INVALSI vengono svolte nelle classi seconda e quinta della scuola primaria e nella classe terza della secondaria di primo grado. Vertono sulla verifica di italiano e matematica e anche dell’inglese nelle classi quinta primaria e terza secondaria di primo grado. Per gli alunni della secondaria di primo grado non fanno più parte delle prove d’esame, ma il loro svolgimento è prerequisito di ammissione all’esame di Stato, qualunque ne sia l’esito. L’esito delle prove INVALSI deve essere indicato nella Certificazione delle competenze di cui al paragrafo successivo.

Nello svolgimento delle prove INVALSI per gli alunni con disabilità i consigli di classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti o l’esonero dall’esame.
Gli alunni con disabilità possono pure svolgere gli esami da privatisti presentando la domanda ad una scuola statale o paritaria. Nel D.M. del 10/12/1984 è stabilito che l’alunno deve concordare preventivamente con la scuola il contenuto del PEI e le modalità di svolgimento degli esami. Gli deve essere assicurato un assistente per lo svolgimento delle prove. L’alunno deve svolgere presso la scuola prescelta anche le prove INVALSI che sono requisito di ammissione agli esami qualunque ne sia l’esito.

6.2 Certificazione delle competenze nel primo ciclo

Una novità introdotta dalla riforma è quella della Certificazione dalle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

I modelli di queste certificazioni sono stati trasmessi dal D.M. n° 742/17 che recita anche:

"Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n° 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."

È da ritenere quindi che, da ora in poi, nel formulare gli obbiettivi dei PEI si debba tener conto anche delle competenze indicate nei modelli di certificazione.

103 D.Lgs. n° 62/17, art. 10
104 D.Lgs. n° 62/17, art. 10 comma 6
105 D.Lgs. n° 62/17, art. 9, comma 3, lett. f)
106 Scheda AIPD n° 559. La certificazione delle competenze nel primo ciclo (DM 742/17)
6.3 Secondo Ciclo

Nelle scuole secondarie di secondo grado gli alunni con disabilità posso avere prevista nel PEI una programmazione:

1. Uguale a quella della classe o semplificata per “obiettivi minimi”\textsuperscript{107}.

2. Differenziata da quella della classe\textsuperscript{108}.

Il PEI può sempre essere aggiornato e quindi il GLH può decidere di passare da un tipo di programmazione all’altra, anche nel corso dello stesso anno scolastico.

1. Programmazione della classe o semplificata per “obiettivi minimi”

Gli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado che seguono la programmazione della classe, anche per raggiungere i soli “obiettivi minimi” (corrispondenti ad un livello di contenuti corrispondente alla sufficienza), vengono valutati nello stesso modo e sugli stessi argomenti dei compagni. Pertanto se in qualche disciplina dimostrano apprendimenti superiori alla sufficienza, hanno diritto ad avere un voto anche più alto del 6, corrispondente al loro grado di apprendimento.

Se superano gli Esami di Stato conclusivi del Secondo ciclo hanno diritto al Diploma.

Gli alunni con disabilità hanno però diritto ad avere:

- più tempo dei compagni per svolgere le prove di verifica,
- prove equipollenti\textsuperscript{109}: prove diverse da quelle dei compagni, ma che valutano gli stessi contenuti (per esempio: fare un compito scritto invece di un’interrogazione orale, un test a scelta multipla invece che rispondere a domande aperte, usare il computer invece che carta e penna, ecc.).

**IMPORTANTE:**

è da evidenziare che il D.Lgs. n° 62/17 a partire dall’a.s. 2019-2020 abroga il DPR n° 323/98 che all’art. 6 comma 1 citato dava la definizione giuridica di “prove equipollenti”\textsuperscript{110}.

In mancanza di analoga definizione nel nuovo D.Lgs. n° 62/17 sembra necessario mantenere in vita la detta definizione giuridica, pena il rischio di soggettive interpretazioni del concetto di “prove equipollenti” da parte delle diverse commissioni d’esame, col rischio di aprire contenziosi con le famiglie.

Si auspica che l’emanando decreto sugli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019-2020 riproduca la norma abrogata che dal 1998 ha garantito sereni esami per gli alunni con disabilità e per le commissioni d’esame.

- gli stessi strumenti o supporti che hanno avuto durante l’anno scolastico: computer, assistenza dell’insegnante per il sostegno o dell’assistente per la comunicazione, ecc.\textsuperscript{111}

\textsuperscript{107} L.n° 104/92, art. 16 comma 1 e D.Lgs. n° 62/17, art. 20, comma 2
\textsuperscript{108} D.M. n° 90/01, art. 15 e D.Lgs. n° 62/17, art. 20 commi 1 e 2
\textsuperscript{109} L.n° 104/92, art. 16 comma 3; DPR n° 323/98, art. 6 comma 1 e, dal 1/1/2019, D.Lgs. n° 62/17, art. 20
\textsuperscript{110} Si riporta la definizione di prove equipollenti indicata nel DPR 323/98 all’art. 6 comma 1: “possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.”
\textsuperscript{111} D.Lgs. n° 62/17, art. 20, commi 2 e 3
2. Programmazione differenziata

Gli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado che seguono una programmazione differenziata, diversa da quella della classe perché adeguata alle competenze e alle effettiva capacità dell’alunno, vengono valutati con prove differenziate, diverse da quelle dei compagni e preparate per verificare la programmazione individuale prevista nel PEI e che hanno svolto durante l’anno\textsuperscript{112}.

I tempi, le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove di verifica differenziate quindi sono diverse da quelle dei compagni e vengono indicati dal consiglio di classe nella relazione di presentazione della classe del 15 maggio, in modo che le Commissioni d’esame possano farli propri e applicarli per analogia durante gli esami.

L’esito degli Esami di Stato conclusivi svolti con prove differenziate da diritto ad un attestato dei crediti formativi maturati e non al diploma\textsuperscript{113}. Il modello di tali attestati è stato trasmesso dalla C.M. n° 125/01.

\begin{center}
\textbf{IMPORTANTE:}
Nella Scuola Secondaria di Secondo grado la famiglia deve firmare ogni anno l’accettazione della programmazione e della valutazione differenziate proposte dal Consiglio di Classe.
Se la famiglia non accetta per iscritto la proposta della programmazione differenziata, ma pretende una programmazione semplificata per “obiettivi minimi” (vedi paragrafo precedente), l’alunno verrà valutato come i compagni, anche usufruendo delle misure già descritte (tempi più lunghi, prove equipollenti, strumenti e supporti)\textsuperscript{114}. Bisogna però considerare il rischio che gli vengano proposti programmi troppo difficili per lui o che venga bocciato.
Se invece è il consiglio di classe a valutare che l’alunno sia in grado di passare da una programmazione differenziata ad una ministeriale, seppure semplificata, non c’è necessità di fare le prove di idoneità per gli anni precedenti\textsuperscript{115}.
\end{center}

Anche per gli esami conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, l’art. 20 comma 5 del D.Lgs. n° 62/17 introduce dal 1/1/2019 la novità che, se l’alunno con disabilità ammesso agli esami non si presenta a sostenere le prove, neppure alla sessione ammalati, non viene bocciato per legge, come sino ad ora è previsto dalla normativa generale, ma egli riceverà l’attestato conclusivo coi crediti formativi maturati e non potrà ripetere l’anno.

Anche agli alunni con disabilità è consentito svolgere gli esami da privatisti alle condizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. n° 62/17, e cioè:

- Svolgere l’esame preliminare di idoneità per gli anni non coperti da promozione, ivi compreso l’ultimo anno.

- Svolgere le prove INVALSI.

- Dimostrare di aver svolto attività simili all’alternanza scuola-lavoro, ormai obbligatoria.

La domanda va presentata all’Ufficio Scolastico Regionale di propria residenza che assegnarà lo studente privatista ad una scuola statale o paritaria del comune di residenza (o in mancanza dell’indirizzo di studi prescelto, della stessa provincia o della stessa regione), dove dovrà svolgere sia l’esame di idoneità, che le prove INVALSI e quindi l’esame di Stato.

\begin{flushright}
112 O.M. n° 90/01, art. 15 e, dal 1/1/2019, D.Lgs. n° 62/17, art. 20 comma 5
113 O.M. n° 90/01, art. 15, comma 5
114 Scheda AIPD n° 105, Modelli ufficiali degli attestati dei crediti formativi delle scuole superiori (CM 125/01)
115 O.M. n° 90/01, art. 15, comma 4
\end{flushright}
Per gli alunni con disabilità non è prevista una specifica norma, come per gli esami conclusivi del primo ciclo (D.M. del 10/12/1984). Però il principio contenuto in tale norma di concordare preventivamente il PEI con la scuola dove dovrà svolgere l’esame e di aver diritto ad un assistente durante l’esame, lascia chiaramente intendere che, per analogia, ciò deve essere consentito anche per gli esami conclusivi del secondo ciclo\textsuperscript{116}.

6.4 Curriculum dello studente

L’art. 21 del D.Lgs. n° 62/17 introduce il Curriculum dello studente che viene allegato al Diploma conclusivo del secondo ciclo. In esso sono indicati il monte ore delle discipline del piano di studi, l’esito delle proveINVALSI, la certificazione relativa alla conoscenza delle lingua inglese e le altre conoscenze e abilità maturate durante il percorso di studi anche a livello extrascolastico, di volontariato e nelle attività di alternanza scuola-lavoro.

6.5 Scuola in ospedale

L’art. 22 del D.Lgs. n° 62/17 riguarda la valutazione degli alunni ospedalizzati. La valutazione avviene da parte dei docenti del consiglio di classe o della scuola ospedaliera secondo la prevalenza di frequenza da parte dell’alunno.

\textsuperscript{116} Infatti è vero che l’art. 14 delle preleggi al Codice civile vieta l’interpretazione analogica di norme “eccezionali”, cioè contrarie alla logica ordinaria del sistema normativo, però qui siamo in presenza di una norma “speciale”, cioè particolare per una certa categoria di soggetti (alunni con disabilità). I principi contenuti nella normativa per gli esami del primo ciclo non sono eccezionali, cioè contrari ai principi generali, bensì speciali; anzi essi sono espressione del principio di diritto all’inclusione ormai generalizzato nel nostro sistema; quindi tali principi possono essere applicabili anche agli esami del secondo ciclo.
6.6 Istruzione parentale

L’art. 23 del D.Lgs. n° 62/17 riguarda la possibilità di impartire l’istruzione parentale. Gli alunni che scelgono questo tipo di istruzione debbono sostenere annualmente gli esami di idoneità presso una scuola statale o paritaria fino all’adempimento dell’obbligo scolastico, nonché l’esame di stato Conclusivo del Primo Ciclo da privatisti (vedi paragrafo 6.1)

Per gli alunni con disabilità certificata la Sentenza n° 226/01 della Corte Costituzionale\[117\], incidentalmente, stabilisce che l’istituto dell’istruzione parentale non vale come integrazione scolastica, anche se vale come esercizio del diritto allo studio. Infatti, sostiene la Corte, gli alunni con disabilità non hanno un generico diritto allo studio comunque assolvibile, ma hanno espressamente il diritto all’integrazione in una classe comune\[118\].

\[117\] Scheda AIPD n° 108. Scuola dell’obbligo e alunni con disabilità ultradiciottenni (Sent. Corte Cost. 226/2001)
\[118\] Scheda AIPD n° 230. Istruzione parentale
7. Altri aspetti legati all’inclusione scolastica

7.1 IL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
Le classi che hanno uno o più alunni con disabilità certificata non devono avere più di 20, massimo 22, alunni\(^{119}\). Sono invece state abrogate dal 2009 le norme che fissavano un numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe.

Per quanto riguarda al numero di alunni per classe, sono state abrogate dal 2009 le norme che fissavano un numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe.

Per quanto riguarda al numerosità delle classi si deve anche tenere conto delle norme relative alla sicurezza che impongono dei limiti all'affollamento delle aule, considerando anche la presenza al loro interno di insegnanti di sostegno ed assistenti. Pertanto si può ricorrere anche a questo tipo di norme per pretendere che non vengano formate classi troppo numerose\(^{120}\).

7.2 IL NUMERO DI ALUNNI STRANIERI PER CLASSE
In ogni classe il numero di alunni stranieri non deve essere maggiore del 30% del totale degli alunni\(^{121}\).

Per gli aspetti più specifici dell’inclusione di alunni stranieri, compresi quelli con disabilità, vedere le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (trasmesse con C.M. n° 4233 del 19/02/2014). Per gli alunni stranieri adottati vedere la Nota ministeriale prot. n° 547 del 21/02/2014\(^{122}\).

7.3 TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO
Gli alunni con disabilità hanno diritto anche al trasporto gratuito casa-scuola che deve essere garantito:

1. dal Comune di residenza per le scuole del Primo ciclo\(^{123}\)
2. dalla Regione, o altro ente locale da essa delegato, per la Scuola Secondaria di Secondo grado\(^{124}\).

Si ritiene che anche per questo tipo di servizio, in quanto necessario supporto al diritto scolastico, valga la Sentenza della Corte Costituzionale n° 275/16 e perciò gli enti locali non possono vincolare l’attivazione di tale servizio gratuito ai limiti del proprio bilancio.

7.4 GITE E VISITE DIDATTICHE
Gli alunni con disabilità hanno il diritto a partecipare alle gite e alle visite didattiche organizzate per la propria classe. La scuola deve organizzare le uscite in modo da garantire la sua partecipazione.

Per questo deve prevedere percorsi, mete e trasporti che tengano conto delle difficoltà dell’alunno con disabilità\(^{125}\).

Se la scuola ritiene necessario, può individuare un accompagnatore in più per l’alunno con disabilità, ma non può chiedere alla famiglia dell’alunno di pagare le spese per l’accompagnatore. La famiglia dell’alunno con disabilità deve pagare la stessa quota che pagano i compagni.

\(^{119}\) DPR n° 81/09, art. 4 e art. 5 comma 2; vedi scheda AIPD n° 285. Rionorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09) e tutte le schede AIPD che commentano diverse sentenze che hanno adottato classi troppo numerose.

\(^{120}\) Vedi scheda AIPD n° 346. Norme indirettamente riguardanti l’inclusione scolastica (CM 63/11).

\(^{121}\) C.M. n° 2/10.

\(^{122}\) Vedi scheda AIPD n° 470. Alunni stranieri con disabilità o altri BES (Linee Guida CM 4233/14), n° 486. L’inclusione di alunni stranieri adottati (Linee guida 18/12/14) e n° 506. Recenti disposizioni per una migliore accoglienza di alunni stranieri e il Quaderno AIPD n° 23 “Down to Italy. Stranieri con disabilità in Italia. Facili indicazioni su diritti e agevolazioni”, disponibile, oltre che in italiano, anche in francese, inglese e spagnolo.

\(^{123}\) L. 118/71, art. 28 comma 1, D.Lgs. n° 112/98, art. 139, comma1, lett. c)

\(^{124}\) L. n° 56/14, D.Lgs. n° 66/17, art. 3 comma 5 lett. b) e scheda AIPD n° 567. Il Consiglio di Stato ribadisce il diritto al trasporto scolastico (Sent. 805/18).

\(^{125}\) Nota n° 645 dell’11/04/2002 e scheda AIPD n° 119. Ribadito il diritto alle gite scolastiche (Nota 645/02).
È preferibile che l’accompagnatore non sia un familiare dell’alunno, ma può essere una qualunque persona della scuola: l’insegnante per il sostegno, l’Assistente, un collaboratore scolastico, un altro insegnante, un compagno di scuola maggiorenne. Se la scuola non trova nessun accompagnatore la famiglia può segnalarne uno di sua conoscenza, ma le spese per lui restano comunque a carico della scuola.

Il Ministero con la Nota n° 2209 del 11/04/2012 ha trasferito alle singole scuole gli aspetti organizzativi della partecipazione degli alunni con disabilità alle gite e alle visite didattiche. Comunque è da tener sempre presente la L. n° 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità. Pertanto gli alunni con disabilità debbono comunque partecipare alle gite e alle visite di istruzione e le spese per l’accompagnatore non debbono essere a proprio carico.

7.5 ISTRUZIONE A DOMICILIO

In attuazione della delega contenuta nella L. n° 107/15, art. 1 comma 181 lett. c) punto 9, il D.Lgs. n° 66/17 all’art. 16 ha stabilito che l’alunno, con o senza disabilità, cui sia certificata una prognosi di impossibilità a frequentare la scuola per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, abbia diritto all’istruzione domiciliare, anche tramite mezzi tecnologici. Per gli alunni con disabilità, in particolare, essendo la norma contenuta nel D.Lgs. sulla promozione dell’inclusione scolastica, si deve porre attenzione alle modalità di svolgimento di tale diritto. Infatti, avendo tali alunni diritto alla nomina di un docente per il sostegno, è da ritenere che egli debba recarsi al domicilio dell’alunno, altrimenti, ove rimanesse a scuola, vi sarebbe un danno erariale dovuto all’uso improprio di tale figura. Come pure è da ritenere che i docenti della classe debbano consentire per tutta la durata delle lezioni, ivi comprese le interrogazioni, l’uso di collegamenti audio/video con il domicilio dell’alunno essendo questi gli unici mezzi di collegamento dell’alunno con la classe di appartenenza, alla quale rimane iscritto e con la quale deve realizzare la sua inclusione. Su questi aspetti il MIUR deve fornire chiarimenti onde evitare conflitti e contenzioso.

7.6 VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER ASSENZE

L’art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09 stabilisce che le assenze superiori ad un quarto dell’orario di frequenza previsto annualmente determinano la non validità dell’anno scolastico e quindi la bocciatura dell’alunno.

Naturalmente le giornate in cui l’alunno abbia frequentato istruzione in ospedale o a domicilio, non rientrano nel computo delle ore di assenza per raggiungere il limite di invalidità dell’anno scolastico.

La C.M. n° 20 del 4 Marzo 2011 ribadisce che le scuole possono prevedere delle deroghe a questo limite, per esempio se le assenze superiori ad un quarto del monte ore annuale sono giustificate da motivi di salute debitamente certificati. L’importante è che il consiglio di classe abbia elementi sufficienti per valutare l’alunno.

---

126 C.M. n° 291/02 e scheda AIPD n° 13. Gite scolastiche (CM 291/92)
127 Scheda AIPD n° 580. Precisenzioni circa la normativa relativa alle gite e visite d’istruzione (Nota 2209/12)
128 Vedi scheda AIPD n° 572. La scuola deve garantire l’istruzione domiciliare per tutte le ore di sostegno previste dal PEI (Tribunale Roma 17-4-2018) e n° 571. La circolare dell’USR del Lazio sull’istruzione domiciliare (Nota 32987/17) e n° 465. Istruzione in ospedale e a domicilio (Nota 1587/14)
129 Nota Ministeriale prot. n° 7736 del 27 ottobre 2010
130 Scheda AIPD n° 313. Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico a causa di assenze per malattia (Nota 7736/10 e CM 20/11)
7.7 FREQUENZA UNIVERISTARIA

La legge n° 104/92 all’art. 12 comma 2 assicura il diritto alla frequenza delle Università per gli studenti con disabilità in possesso del diploma conclusivo del secondo ciclo d’istruzione. La stessa legge all’art. 13 comma 1 lett. b) garantisce la fruizione di ausili tecnici e didattici e la legge n° 17/99 ha regolamentato ampiamente la materia, prevedendo la nomina di un delegato del Rettore per occuparsi dei problemi didattici degli studenti con disabilità con i vari docenti; la nomina di un tutor per facilitare negli studi gli studenti con disabilità, mentre l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU) provvede agli aspetti assistenziali, ad es. nomina di un assistente per prendere appunti, per gli interpreti gestuali per i sordi segnanti o comunicatori per i sordi oralisti.

Il D.Lgs n° 68/12 prevede l’esonero dalle tasse universitarie per gli studenti con disabilità certificata con invalidità superiore al 66%131.

Per gli studenti con invalidità superiore all’80% la l. n° 114/14 all’art. 25 comma 9 ha introdotto una modifica all’art. 20 della l. n° 104/92 prevedendo l’esonero per tali studenti dalle prove preselettive eventualmente previste per l’ammissione ai concorsi. È quindi da ritenere che tale diritto spetti anche per gli alunni con disabilità che intendano iscriversi a scuole o a facoltà universitarie a numero chiuso.

131 Scheda AIPD n° 452. Esonero dalle tasse universitarie per gli studenti con disabilità certificata (D.Lgs 68/12)
SOSTIENICI

L’AIPD per scelta ha sempre offerto a chiunque, non solo ai suoi soci, consulenze gratuite telefoniche e per mail tramite i suoi servizi Telefono D e Osservatorio Scolastico. Inoltre negli anni ha realizzato molti strumenti informativi e formativi sempre visionabili o scaricabili gratuitamente dal suo sito.

Per continuare a mantenere gratuiti per tutti questi servizi ha però bisogno di un costante sostegno economico da parte dei loro fruitori.

Se ritiene utile questa Guida dell’AIPD che hai consultato sostienici in una delle modalità che troverai indicate sotto.

Grazie!

DONAZIONE LIBERALE

Una donazione liberale ad una ONLUS è detraibile dalla dichiarazione dei redditi. Basta anche una piccola donazione singola o, meglio ancora, periodica per aiutarc.

Tante piccole gocce fanno il mare!
Puoi vedere tutte le modalità per effettuare una donazione all’AIPD sul nostro sito.

5 X 1000 DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’AIPD nazionale è tra le Associazioni iscritte nell’elenco predisposto dall’Agenzia delle Entrate delle ONLUS che possono ricevere il 5X1000 delle dichiarazioni dei redditi annuali. Per devolvere il 5x1000 dell’IRPEF e sostenere così le nostre attività e servizi sarà sufficiente indicare nell’apposito spazio nella prossima dichiarazione dei redditi il nostro numero di codice fiscale: 961 983 805 84.

Non ti costerà nulla in più, ma ci offrirai un supporto importante da daestinare ai nostri servizi gratuiti.

DIVENTA SOCIO

Una famiglia grande è più stabile e solida. Puoi entrare anche tu a far parte della famiglia AIPD!
Le persone con sindrome di Down maggiorenne, i loro parenti e i loro tutori possono diventare SOCI ORDINARI dell’associazione.
Tutti gli altri possono diventare SOCI COLLABORATORI, se vogliono sostenere e aiutare l’AIPD a crescere.
 Sul nostro sito trovi le indicazioni per diventare socio e anche le agevolazioni per i soci AIPD.

FAI UN REGALO SOLIDALE

Uno degli oggetti personalizzati con logo AIPD (magliette, tazze, felpe, shopper, taccuini) oppure l’orologio Sloow a facile lettura brevettato AIPD o una serata a teatro?
Tanti modi per aiutarc facendo un regalo ad altri o a te stesso.
Sul nostro sito puoi vedere tutti i modi per fare un regalo solidale con AIPD!